



Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

Oggetto: AS 1892 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare n. 687 recante” Delega al governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”, nel testo adottato al termine dell’esame presso la Camera dei deputati, ha ad oggetto la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi.

Nel corso dell’esame in Commissione il titolo della proposta di legge è stato sostituito dal seguente: «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale». Inoltre, alle parole “assegno unico” ovunque nel testo, è stato aggiunto il termine: «universale».

L’**articolo 1**, comma 1, nel testo approvato alla Camera prevede l’oggetto della delega, i principi e i criteri direttivi generali. In particolare, si prevede che la delega al Governo, sia esercitata, entro 12 mesi, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Unificata, ai fini dell’adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico mediante l’istituzione dell’assegno unico e universale. Durante l’esame in Aula, con un emendamento della Commissione bilancio, è stato introdotto al comma 1, dell’articolo 1, il principio universalistico su cui deve basarsi l’assegno unico. In virtù di tale principio, il beneficio economico deve essere attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

vigente. A tal fine i criteri di assegnazione che sono individuati all'interno di questa legge dovranno essere applicati in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

Al comma 2, indica i principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà rispettare nell'adozione dei decreti delegati. Tali criteri, individuati dalla lettera a) alla lettera g), sono stati integralmente sostituiti, in sede di esame in Commissione. In particolare si prevede che alla lettera a), l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge; alla lettera b), che l'assegno sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; alla lettera c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento; alla lettera d) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019; alla lettera e) l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.

Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso; alla lettera f) l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero,





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; alla lettera g) l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. Alla lettera h), un principio di delega per cui il beneficio dell'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali. Alla lettera i) è stata introdotta l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno.

Le attività di suddetto organismo sono svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. Si prevede espressamente che non vi sia alcun onere a carico della finanza pubblica né alcun compenso, gettone di presenza o qualsivoglia emolumento a favore dei partecipanti. Allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato e si rinvia in sede di attuazione, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo *ad hoc* piuttosto che attribuirne le funzioni di monitoraggio e impatto ad un ente o organismo già esistente che già svolge tali funzioni. Al comma 3, infine, si prevede, con disposizione precettiva, che l'ufficiale dello Stato civile sia tenuto ad informare le famiglie sul beneficio previsto da questa legge. Anche tale funzione viene esercitata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili e già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 2** individua ulteriori principi e criteri direttivi ai fini della disciplina, in sede di attuazione, dell'assegno unico e universale. In particolare si prevede una maggiorazione per i figli successivi al secondo e che ai maggiorenni sia riconosciuto un assegno di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto ai minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. Al criterio





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

indicato alla lettera c) si prevede che sia calcolato un assegno maggiorato in favore delle madri, minori di ventun anni, con figli minorenni. Con riferimento alla lettera d), dell'articolo 2, che riconosce un assegno maggiorato per i figli disabili, la Commissione ha introdotto una forbice tra il 30 e il 50 per cento entro la quale sarà determinato l'importo dell'assegno per il figlio con disabilità, rispetto all'importo spettante per il minore a carico. Tale maggiorazione, in base alla modifica introdotta, non spetta dopo il compimento del ventunesimo anno di età, quando il figlio risulti ancora a carico. Sono stati altresì individuati dei criteri per i quali l'assegno spetta al figlio maggiorenne solo in presenza di determinate condizioni. Alla lettera f) si è stabilito un criterio che fa riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno di cui deve essere in possesso cumulativamente il richiedente, per accedere al beneficio. In virtù di tale criterio i richiedenti i benefici possono essere oltre ai cittadini italiani o europei, anche i familiari di questi, titolari di diritto di soggiorno o permanente o anche cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno annuale. Durante la seduta in Aula è stato approvato un emendamento per cui il criterio di cui sopra si cumula con la necessità che il richiedente sia anche residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio. Alla lettera g) è stata prevista in Commissione, l'istituzione della Commissione nazionale con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la funzione di concedere specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza. L'istituzione e il funzionamento della predetta Commissione si attuano nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente e pertanto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

comunque denominati. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria del funzionamento della suddetta Commissione nazionale, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere alla istituzione *ad hoc* del nuovo organismo piuttosto che attribuirne le funzioni a commissioni consultive in materia di servizi sociali, al fine di garantire l'invarianza degli oneri finanziari già disposta in norma.

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione e modificato in Aula, indica le risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2019, n.160, nonché le risorse rinvenienti dalla soppressione o dal graduale superamento delle seguenti misure vigenti:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Concorrono, inoltre, ulteriori risorse, nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale, rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Per tali ultime risorse, sotto il profilo strettamente finanziario, al momento non è possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi: in tale sede verranno stimati i conseguenti effetti finanziari.

Il comma 2, dell'articolo 3, infine, prevede che all'attuazione delle deleghe si provveda nei limiti delle risorse previste nel comma precedente e qualora i decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o nelle risorse di cui al comma 1, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'**articolo 4**, introdotto durante l'esame in Commissione, contiene la clausola di salvaguardia e prevede che le disposizioni di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infine, l'**articolo 5**, prevede che i decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei pareri per i profili di competenza, che dovranno essere resi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi potranno, comunque, essere emanati e se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei 30 giorni o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti





*Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo*

legislativi di cui alla presente legge, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Entrambe le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione l'intervento normativo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, quantificati nel limite massimo delle risorse rinvenienti dal «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio 2019 n. 160(legge di Bilancio 2020), con una dotazione pari a **434 milioni di euro per il 2021, 1.033 milioni di euro per il 2022, 1.022 milioni di euro per il 2023, 1.011 milioni di euro per il 2024, 1.000 milioni di euro per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028 e 953 milioni a decorrere dal 2029**. Ciò in quanto l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, è stata introdotta e contestualmente ridotta dalla stessa legge n. 160/2019 a copertura di specifiche misure per la famiglia, nonché dalle altre risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure vigenti indicate.

Qualora uno o più decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri si è previsto, in base alla legge di contabilità pubblica e finanza pubblica, che tali decreti saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

11/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

